

Verbale Di Riunione

In conformità a quanto previsto dal D.Lgs. 626/94, dall'All. 14 al CCNL 18.7.2003 –Accordo in materia di Tutela della Salute e Sicurezza sui Luoghi di Lavoro (non modificato dall'Ipotesi d'Intesa del 17.9.2007) e dalle disposizioni contenute al riguardo nel CIA 3.3.2006 di Assicurazioni Generali, si sono tenute alcune riunioni dell'apposito Gruppo di Studio al fine di individuare specifiche soluzioni in proposito.

Come si ricorderà, nel predetto CIA 3.3.2006 ("Nota a verbale" alla lettera a) dell'art. 11) è stata tra l'altro sottolineata l'opportunità di:

- poter pervenire alla nomina di Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza al fine di operare, in termini sinergici, sulle piazze di Trieste, Mogliano Veneto, Roma e Milano per tutte le Aziende del Gruppo cui si applica il CIA 3.3.2006 (vedi art. 1 –Sfera di applicazione);
- individuare il numero dei componenti dei Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza, secondo il criterio di cui all'alinea precedente, tenuto conto anche del numero complessivo dei dipendenti su piazza.

Alla luce delle considerazioni emerse nelle predette riunioni, le Parti hanno convenuto che il numero complessivo dei Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza -riferito a tutte le aziende del Gruppo Generali, cui si applica il CIA 3.3.2006 (vedi art. 1 – Sfera di Applicazione)- è pari a **sedici componenti così distribuiti:**

- A. tre su Trieste, con competenza anche nelle strutture periferiche delle Regioni del Friuli Venezia Giulia e del Trentino Alto Adige
- B. tre su Mogliano Veneto, con competenza anche nelle strutture periferiche delle Regioni del Veneto e dell'Emilia Romagna
- C. quattro su Milano, con competenza anche nelle strutture periferiche delle Regioni della Lombardia, della Valle D'Aosta, del Piemonte e della Liguria
- D. sei su Roma, con competenza anche nelle strutture periferiche delle rimanenti Regioni d'Italia.

Nel caso in cui per motivi oggettivi ed eccezionali non risultasse disponibile alcuno dei R.L.S. su una delle zone come sopra individuate, potrà, d'intesa con il responsabile della Funzione Prevenzione Rischi di Gruppo, farsi ricorso ad uno dei Rappresentanti designato per la piazza/zona più vicina.

Sulla base di tale impostazione e alla luce del regolamento che sarà predisposto dalle OO.SS., dovranno quindi ora attuarsi le necessarie procedure per l'elezione dei suddetti Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza, in relazione ai criteri e alle modalità operative sopra esposte.

Si conviene, altresì, che per il tempo necessario allo svolgimento dell'attività propria della Rappresentanza dei Lavoratori per la Sicurezza (di cui alla lettera E) del sopra citato All. 14 al CCNL), ogni componente potrà avvalersi, tenuto conto delle diverse zone in cui dovrà operare, del seguente numero di ore complessivo:

- 60 ore per coloro di cui al punto A.
- 60 ore per coloro di cui al punto B.
- 80 ore per coloro di cui al punto C.
- 100 ore per coloro di cui al punto D.

Nel suddetto computo non sarà conteggiato il tempo di viaggio per spostamenti fra sedi poste in regioni e/o comuni diversi e resta inteso, altresì, che laddove le suddette ore non dovessero risultare congrue per l'espletamento degli incarichi, le R.L.S. e il responsabile della Funzione Prevenzione Rischi di Gruppo si incontreranno per concordare un'eventuale implementazione. Le ore di cui sopra saranno caratterizzate da un codice apposito.

Roma, 6 novembre 2007

FIBA/CISL

FISAC/CGIL

FNA

SNFIA

UILCA

ASSICURAZIONI GENERALI S.p.A.